

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1763 DEL 26/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA “ASSOCIAZIONE DI PSICOLOGIA COGNITIVA” - APC - CON SEDE IN ROMA, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL’A.ULSS 7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1767/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- con nota al prot. n. 81583/25 del 01/09/2025, è pervenuta a questa Azienda la richiesta di stipulare una convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Associazione di Psicologia Cognitiva" - APC -, con sede a Roma, per far accogliere presso le strutture dell'A.ULSS 7 i propri allievi già laureati in medicina e/o psicologia;
- con nota prot. 82566 del 04/09/2025 la Scuola indicava il nominativo di due specializzande interessate a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, e con email del 04/09/2025 individuava le seguenti sedi di interesse:
 - per la tirocinante Garduzzo Silvia l'UOC Età Evolutiva, Polo Adolescenti del Distretto 1;
 - per la tirocinante Mangiaruga Anastasia l'UOC Psichiatria 2, CSM di Thiene;

Preso atto che la richiesta di tirocinio indicata nella suddetta nota, è stata accolta favorevolmente dai Responsabili e dai tutor, con pareri agli atti:

- per la tirocinante Garduzzo Silvia: della Responsabile UOS Età Evolutiva dott.ssa Maria Teresa Zanella (email dell'8/09/2025), anche per conto della tutor Dott.ssa Chiara Stragliotto;
- per la tirocinante Mangiaruga Anastasia: del Direttore dell'UOC Psichiatria 2 nonché Direttore del Dipartimento Salute Mentale, dott. Tommaso Maniscalco (mail dell'08/09/2025) e del tutor Dr. Alessandro Pinton (email dell'08/09/2025);

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione di Psicologia Cognitiva" - APC -con sede a Roma, nel testo definitivo, pervenuto via email il giorno 8/09/2025 e allegato alla presente proposta, di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con l'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione di Psicologia Cognitiva" - APC - con sede a Roma, la convenzione,

allegata alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture di questa Azienda;

2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la Scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione di Psicologia Cognitiva", qui di seguito chiamato Scuola, con sede legale in Roma, Viale XXI Aprile, 15, codice fiscale e partita IVA 04140661002, nella persona del suo Legale Rappresentante, prof. Francesco Mancini, nato a Roma il 03/01/1951 (Soggetto Promotore)

e

L'Azienda ULSS 7 "Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e partita IVA 00913430245 nella persona del Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 04/05/1967, (Soggetto Ospitante)

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/19889 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 (tre) per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi della struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-



organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. il nominativo del tirocinante;

b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;

c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;

d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;

e. gli estremi identificativi delle assicurazioni per infortuni e per la responsabilità civile (vedi Art. 6).

ART. 4

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro

rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all’art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 5

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 6

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Associazione di Psicologia Cognitiva" assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché

dalla polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata tramite richiesta scritta, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, _____

Rappresentante Legale
Istituto "Associazione
di Psicologia Cognitiva"

Direttore Generale
Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana"

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Prof. Francesco Mancini

Dott. Carlo Bramezza